



Sent. n. 29/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Tommaso Miele Presidente

Saverio Galasso Consigliere

Francesco Maffei Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **80090**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
Regionale presso questa Sezione giurisdizionale, nei
confronti di:

- 1) **XXXXXX XXXXX** (XXXXXXXXXXXXXX), nato a XXXXX il
XXXXXXXX e ivi residente, via XXXXXX XXX elettivamente
domiciliato presso lo studio, sito in Roma, alla via
Principessa Clotilde, n. 2, del Prof. Avv. Angelo
Clarizia (angelo.clarizia@pec.it) e dall'Avv. Maria
Caterina Giuffrè (caterina.giuffrè@pec.it), che lo
rappresentano e difendono, giusta procura agli atti;
- 2) **XXXXXX XXXX XXXX** (XXXXXXXXXXXXXX), nato a XXXX il
XXXXXXXX e ivi residente, alla via XXXXX XXXXX XXX,

rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Luigi Medugno (luigi.medugno@pec.it), presso il cui studio sito in Roma alla Via Po n. 9, è elettivamente domiciliato;

3) **XXXXXX XXXXX**(XXXXXXXXXX), nato a XXXX il XXXXXXXX e ivi residente, via di XXXXXXXXXXXX X, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Luigi Medugno (luigi.medugno@pec.it), presso il cui studio sito in Roma alla Via Po n. 9, è elettivamente domiciliato;

4) **XXXXXX XXXXX**(XXXXXXXXXXXX), nato a XXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXX (XX), via XXXXXXXXXXXX X, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Luigi Medugno (luigi.medugno@pec.it), presso il cui studio sito in Roma alla Via Po n. 9, è elettivamente domiciliato;

5) **XXXXXXXXXX**(XXXXXXXXXX), nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX e residente a XXX, XXXXXXXXXXXX X, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Luigi Medugno (luigi.medugno@pec.it), presso il cui studio sito in Roma alla Via Po n. 9, è elettivamente domiciliato;

6) **XXXXXXXX XXXXX**(XXXXXXXXXXXX), nato a XXXX il XXXXXX

e ivi residente, in XXXXXXXXXXXXXXXX n. XX, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dal Prof. Avv. Gennaro Terracciano (gennaroterracciano@ordineavvocatiroma.org), dall'

Avv. Salvatore Sciullo (salvatoresciullo@ordineavvocatiroma.org) e dall'Avv. Amelia Cuomo (amelia.cuomo@ordineavvocatiroma.org), e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza San Bernardo n. 101;

7) XXXXXX XXXXXX (XXXXXXX), nato a XXXXX (XX) il XXXXXXXX e residente a XXXX, via XXXXX XX, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Antonio Galletti (antoniogalletti@ordineavvocatiroma.org), presso il cui studio sito in Roma, alla Via Francesco Denza n. 3, è elettivamente domiciliato;

8) XXXXXX XXXX (XXXXXXXXXX), nata a XXX il XXXXXXXX, ivi residente alla Via XXXXXXXX n. XX, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Andrea Pietrolucci (andreapietrolucci@ordineavvocatiroma.org) e Marco Pettitto (marcopettitto@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, a Viale Angelico n. 92

9) **XXXXXX XXXXX** (XXXXXXXX), nato a XXX il XXXXXXXX e
ivi residente, viale XXXXXXXXXX, rappresentato e di-
feso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Filippo
Lattanzi (filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org) e
Giovanni Zampetti (giovannizampetti@ordineavvocati-
roma.org), elettivamente domiciliato presso lo stu-
dio LCA, sito in Roma, alla Via GP da Palestrina n.
47;

10) **XXXXXX XXXXX**(xxxxxxxx), nato a xxxxx il xxxxxxxx e
residente a xxxx, via xxxxx xx, rappresentato e di-
feso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Filippo
Lattanzi (filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org) e
Giovanni Zampetti (giovannizampetti@ordineavvocati-
roma.org), elettivamente domiciliato presso lo stu-
dio LCA, sito in Roma, alla Via GP da Palestrina n.
47;

11) **xxxxxxx xxxxxx** (XXXXXXXXXXXX), nato a XXXXXXXX (XX)
il XXXXXXXX e residente a XXXXXX, via XXXXXXXX XXXXXX
X, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti,
dagli Avv.ti Aurora Donato (auroradonato@ordineavvo-
catiroma.org) e Bartolo Mancuso (bartolomancuso@or-
dineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio sito in Roma, Piazzale Clodio
n. 12;

12) **XXXXXX XXXXXX** (XXXXXXXXXXXX), nato a XXXX il XXXXXXXX e ivi residente, via XXXXXXXXX XXXXX, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Claudia Molino (cluadia.molino@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, alla Via Po n. 9;

13) **XXXXXX XXXX** (XXXXXXXXXXXX), nata a XXXXX il XXXXXXXX e residente a XXXX, via XXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Fabrizio Perla (fabrizio.perla@avvocatismcv.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, alla Via Sistina n. 121;

14) **XXXXXXXXXX XXXXXXX** (XXXXXXXXXXXX), nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX e ivi residente, via XXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Elisabetta Gentile (elisabetta.gentile@pecavvocatitivoli.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tivoli (RM), Piazza del Plebiscito n. 7;

15) **XXXXXX XXXXXX**(XXXXXXXXXXXX), nato a XXXXX il XXXXXXXX e ivi residente, via XXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Michele Venturiello (micheleventuriello@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso il suo

studio sito in Roma alla Via Sistina n. 42;

16) XXXXX XXXXX(XXXXXXXXXXXXXX), nata a XXXXX il XXXXXX e ivi residente, XXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Prof. Massimo Luciani (massimoluciani@ordineavvocatiroma.org), Patrizio Ivo D'Andrea (patrizioivo.dandrea@legalmail.org), Luigi Principato (luigiprincipato@ordineavvocatiroma.org), Valentina Ciaccio (valentinaciaccio@ordineavvocatiroma.org) e Giuditta Marra (giuditta.marra@pec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Roma, alla Via Antonio Musa n. 12.

Visti l'atto di citazione e gli altri atti di causa; Uditi nella pubblica udienza del 2 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario Antonio Fucci, il relatore Consigliere Francesco Maffei, il Pubblico ministero nella persona del V.P.G. Claudio Mori, gli Avv.ti Angelo Clarizia e Maria Caterina Giuffrè, per il convenuto XXXXX XXXXX, l'Avv. Luigi Medugno, per i convenuti XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX, l'Avv. Amelia Cuomo, per XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, l'Avv. Marco Petitto, per la convenuta xxxxxx, gli Avv.ti Filippo Lattanzi e Giovanni Zampetti, per i convenuti XXXXX XXXXXe XXXXX XXXXX, l'Avv. Aurora Donato, per

il convenuto xxxxxxxxxx e, su delega dall'Avv. Fabrizio Perla, anche per la convenuta XXXXX XXXXX, l'Avv. Claudia Molino, per il convenuto XXXXX XXXXX, l'Avv. Elisabetta Gentile, per il convenuto xxxxxxxx xxxxxx, l'Avv. Michele Venturiello, per il convenuto XXXXXXXXXXXX, e l'Avv. Massimo Luciani, per la convenuta XXXXXXXXXXXX.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda oggetto del presente giudizio costituisce una disarticolazione interna dell'attività istruttoria seguita ad un esposto, acquisito dalla Procura regionale in data 19.02.2019, presentato da XXXXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXX di XXXX XXXXX (di seguito, "XXX") e alla Relazione del 04.02.2019 del Collegio Sindacale di XXX, entrambi relativi alle criticità riscontrate nell'approvazione da parte di Roma Capitale del progetto di bilancio di XXX per il 2017, nonché da articoli di stampa sulle criticità relative all'utilizzazione della XXXXX da parte di XXX.

Con il presente giudizio è stata affrontata la questione della gestione, applicazione e riscossione della XXXX di Roma Capitale e dei danni verificatisi in tale gestione, nelle annualità 2016-2018, generati

dalla sottoscrizione da parte di XXX, nel dicembre 2009, di un contratto di finanziamento con un *pool* di banche.

1.1 Dall'articolata e complessa attività istruttoria delegata alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma - Gruppo Tutela Spesa Pubblica - 3° Sezione Accertamento Danni Erariali, sarebbe emerso, in un primo momento, che, per le annualità 2015 - 2018, XXX avrebbe sistematicamente finanziato la propria attività ordinaria attraverso i proventi della XXX e delle concessioni XXX che, invece, come agente contabile, avrebbe dovuto riversare integralmente alla Tesoreria di Roma Capitale.

1.2 Sono emersi, inoltre, indebiti meccanismi di compensazione tra partite di tributi, riscossi e da riversare a Roma Capitale, e crediti nei confronti della medesima amministrazione, a titolo di corrispettivo per il servizio di igiene urbana, anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009 che aveva qualificato la XXX come tributo e, quindi, come entrata a destinazione vincolata.

1.3 Infine, è risultato anche che il mancato riversamento del tributo riscosso da parte di XXX, insieme

allo *shifting* temporale delle regolarizzazioni degli incassi del tributo a fronte delle liquidazioni dei corrispettivi, a causa dei vincoli imposti delle clausole contrattuali previste dal contratto di finanziamento, avrebbe generato una confusione di dati e flussi finanziari, rendendo necessario il ricorso a capitale di terzi, laddove invece XXX avrebbe potuto far fronte al proprio fabbisogno finanziario ordinario con risorse proprie; questo avrebbe comportato un danno in termini di maggiori oneri per interessi passivi corrisposti, che veniva quantificato in € 5.409.215,39, riferito alle annualità del 2016, 2017 e 2018.

2. Il contratto di finanziamento in argomento è stato sottoscritto in data 23.12.2009 dall'Amministratore Delegato p.t. dell'XXX, XXXXX XXXXX, odierno convenuto, con un pool di otto banche (costituito da xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

La principale previsione sulla gestione finanziaria della società risulta essere il finanziamento ottenuto dalle banche, pari ad € 647.750.503,02, ripartito nelle seguenti tre linee di finanziamento:

- 1) una linea di finanziamento a medio-lungo termine denominata "A", per complessivi € 372.476.167,02, da utilizzare esclusivamente per rifinanziare il debito pregresso già esistente al 21.12.2009 con le banche coinvolte nell'operazione;
- 2) una linea di finanziamento *revolving* a breve termine denominata "B", per complessivi € 263.274.336,00, da utilizzare a copertura del ciclo finanziario della gestione caratteristica aziendale;
- 3) e una linea di finanziamento *revolving* a breve termine denominata "C", per complessivi € 12.000.000,00 da utilizzare esclusivamente a copertura delle necessità temporanee di tesoreria.

2.1 Secondo la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, e fatta propria dall'Organo requirente, gli effetti giuridici dell'intreccio delle clausole negoziali del contratto di finanziamento avrebbero determinato la perdita, da parte di XXX, del controllo contabile della XXX, con la conseguente consegna al pool di banche della gestione finanziaria e concreta del tributo, cioè di una risorsa pubblica a destinazione vincolata; circostanza, quest'ultima, che avrebbe generato una falsa rappresentazione con-

tabile dei fabbisogni di cassa di XXX e avrebbe favorito il ricorso al capitale di terzi con i relativi oneri finanziari che costituiscono il danno contestato in questa sede.

3. Il danno erariale che questo *modus operandi* avrebbe procurato è stato quantificato dalla Guardia di Finanza procedendo ad una simulazione del costo di rifinanziamento della posizione debitoria di XXX al 2016, considerando un arco temporale di tre anni ad un tasso di interesse 3,6% e con un fido di 27 milioni di euro per esigenze di liquidità; sulla scorta di tale calcolo matematico (spesa per interessi, così determinata, sottratta a quella effettivamente sostenuta nel triennio di riferimento) è stato calcolato l'asserito danno erariale corrispondente a € 5.409.215,39, ripartito temporalmente come segue:

- a) gravante sulla gestione XXX 2016 per € 379.433,68;
- b) gravante sulla gestione XXX 2017 per € 2.587.030,60;
- c) gravante sulla gestione XXX 2018 per € 2.442.751,11;

4. Nell'atto di citazione sono dettagliatamente il-

illustrate le dinamiche e i flussi finanziari che regolavano la movimentazione dei conti correnti di XXX che, attraverso un articolato sistema di travaso da conti correnti, faceva sì che tutte le entrate della società, confluissero indistintamente nelle linee di finanziamento e fossero destinate a liquidare gli oneri assunti con il contratto di finanziamento o comunque prese a garanzia del finanziamento stesso. A questo proposito, vengono anche illustrate le garanzie richieste dalle banche tra quali: il contratto di cessione della tariffa, il contratto di pegno sui crediti, l'atto di pegno sui conti, il mandato alla gestione dei conti correnti e una lettera di *patronage* da parte di Roma Capitale.

5. All'esito di una prima fase istruttoria, venivano emessi 32 inviti a dedurre nei confronti di xxxxxx dell'Amministrazione capitolina, del xxxxxxxxxx e dei componenti del xxxxxxxxxxxxxxxx di XXX dal XXXX al XXX ai quali è stato contestato il ricorso al meccanismo della compensazione tra partite creditorie e debitorie con Roma Capitale; in particolare, poi, agli xxxxxxxx di XXX è stato contestato sia il mancato riversamento del tributo, non avendo garantito il rispetto degli obblighi della Società come agente

contabile, sia la sottoscrizione del contratto di finanziamento in argomento, circostanze queste che avrebbero favorito il ricorso in modo continuato al capitale di terzi per la gestione ordinaria della società, quando XXX avrebbe potuto farvi fronte prevalentemente con capitale proprio, contestando loro il danno in termini di maggiori oneri per gli interessi passivi pagati.

Il danno, come sopra determinato, veniva attribuito complessivamente a titolo di responsabilità parziaria a tutti gli invitati essenzialmente sulla base del tempo di permanenza nelle funzioni.

6. A seguito del supplemento istruttorio resosi necessario dall'esame delle controdeduzioni depositate degli interessati, veniva disposta l'archiviazione per 15 degli originari invitati (ric conducibili in parte a xxxxxx di Roma Capitale e, in parte, ad xxxxxxxx di XXX) per difetto del nesso di causalità dal momento che il danno non veniva più individuato nel mancato riversamento del tributo in favore di Roma Capitale e nella pratica delle compensazioni tra i tributi riscossi e non versati e i crediti di XXX: infatti, "l'unica ed esclusiva" fonte del danno erariale veniva ora individuata negli effetti finanziari

distorsivi determinati dal contratto di finanziamento, o meglio, dall'intreccio di clausole contrattuali stabilite dal pool di Banche finanziatrici che, ad avviso della Procura regionale, sarebbero state supinamente accette o, comunque, non modificate dagli odierni convenuti.

7. Per questo motivo, con atto di citazione depositato in data 13 luglio 2023, venivano chiamati in giudizio esclusivamente agli XXXXXXXXX della Società, succedutisi dal 2009 al 2018, per rispondere, a titolo di responsabilità parziaria, del suddetto danno erariale rideterminato in € 5.097.142,74, oltre accessori di legge, corrispondente all'importo originariamente quantificato in € 5.409.215,39, decurtato della quota imputata al XXXXXXXX (la cui posizione era stata archiviata per difetto del requisito della gravità dell'elemento soggettivo) e a un XXXXX del XXXXXXXX di XXX, XXXXXXXXXXXXXXX, *medio termine* deceduto.

7.1 Il suddetto danno è stato ripartito tra i convenuti nel seguente modo:

- 1) XXXXX XXXXX- XXXXXXXXXXX XXX, già in carica al tempo dei fatti e fino al XXXXXXXX - € 300.134,76;
- 2) XXXXXXXX- XXXXXXXX di XXX, in carica al tempo dei

fatti e fino al XXXXX - € 300.134,76;

3) XXXXX XXXXX- XXXXXX di XXX, in carica al tempo dei fatti e fino al XXXXXXX; € 300.134,76;

4) XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX di XXX, in carica al tempo dei fatti e fino al XXXXXXX- € 300.134,76;

5) XXXXXXXX - XXXXXXXX di XXX, in carica al tempo dei fatti e fino al XXXXXX - € 300.134,76;

6) XXXXXXXX - XXXXXX di XXX dal XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX - € 413.907,96;

7) XXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX di XXX dal XXXXXXXX al XXXXXXXX - € 210.042,84;

8) XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX di XXX dal XXXXXX al XXXXXXXXXXX - € 418.541,26;

9) XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX di XXX dal XXXXXXXX al XXXXXXXXXXX - € 313.519,83;

10) XXXXX XXXXX- XXXXXXXX di XXX dal XXXXXXXXXXX al XXXXXXXX - € 136.424,89;

11) XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX di XXX Spa e poi XXXXXXX dal XXXXXXXX al XXXXXXXXXXX - € 472.081,59;

12) XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX di XXX dal XXXXXXXX al XXXXXXXX - € 365.515,74;

13) XXXXXXXX - XXXXXXXXXXX di XXX dal XXX al XXXXXXXX - € 472.081,59;

14) XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX di XXX, dal XXXXXXXX al

XXXXXXXX - € 306.312,48;

15) XXXXX XXXXX- XXXXXXXX di XXX dal XXXXXXXX al

XXXXXXXX - € 306.312,48;

16) XXXXX XXXXX- XXXXXXXX di XXX dal XXXXXXXX al

XXXXXXXX - € 181.728,24.

8. Agli odierni convenuti viene contestato di aver, attraverso condotte diversamente concorrenti e assistite da colpa gravissima, impropriamente proceduto alla stipula del citato contratto di finanziamento, in assenza di un'adeguata istruttoria e in violazione delle prescritte procedure di evidenza pubblica, di non essersi attivati per cambiarne il contenuto apportando quelle modifiche possibili e necessarie ad evitare gli effetti pregiudizievoli contestati in questa sede, e di non aver provveduto ed eliminare lo *shifting* temporale delle regolarizzazioni tra incassi del tributo e liquidazioni dei corrispettivi dei compensi pattuiti per le prestazioni dei servizi resi da XXX, pretendendone da Roma Capitale il tempestivo pagamento, condotte queste che avrebbero reso sempre più necessario il ricorso al capitale di terzi per la gestione ordinaria della società.

8.1 Secondo la prospettazione attorea, l'indebitamento, quindi, troverebbe la sua causa nelle condotte

attive ed omissive dei convenuti che, in questo modo, avrebbero mascherato le inefficienze operative di questo sistema di gestione della Società: il contratto di finanziamento, infatti, avrebbe funzionato come un ammortizzatore di cassa delle inefficienze consentendo di finanziare tutte le spese ordinarie, fino al limite della copertura concessa, pagando sistematicamente interessi e senza curarsi della necessità di recuperare efficienza ed economicità nella gestione del servizio.

9. A questo proposito, la Procura regionale contesta, in particolare, la mancata attivazione di una clausola contrattuale (la 14.17) "di fondamentale importanza", perché, a suo avviso, avrebbe consentito ad XXX di modificare l'assetto contrattuale con le banche finanziatrici in considerazione della natura di tributo pubblico delle risorse che alimentavano le linee di credito.

9.1 Ad avviso della Procura, tale clausola avrebbe riconosciuto ad XXX il diritto potestativo di modificare le clausole contrattuali a seguito di "*iniziative richieste da normativa primaria applicabile al Prenditore (cioè XXX)*": la configurazione, avve-

nuta nel 2009, da parte della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, della XXX come tributo, con il conseguente e connesso riconoscimento di XXX quale agente contabile, avrebbe richiesto l'attivazione della clausola contrattuale in questione al fine di modificare il meccanismo negoziale di "travaso da conto a conto" di liquidità che costituivano, a tutti gli effetti, tributi e che essendo di natura pubblica avrebbero dovuto essere riversati integralmente e senza mediazioni a Roma Capitale, in quanto somme soggette a vincolo di destinazione e a un connesso divieto di compensazione, anche ai soli fini di cassa.

In sostanza, l'attivazione della suddetta clausola contrattuale avrebbe permesso di riversare integralmente la XXX a Roma Capitale, senza passare per il conto alimentato dai fidi, e avrebbe indotto necessariamente XXX stessa, ad esigere da Roma Capitale il pagamento ordinato e tempestivo dei corrispettivi del servizio di XXXX XXXXX non essendo possibile alcuna compensazione e non avendo alcun introito da compensare.

10. Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio, come in premessa specificato.

10.1 In sede preliminare e pregiudiziale, le Difese hanno eccepito:

- la violazione, ai sensi dell'art. 5 c.g.c., del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali nella formulazione dell'atto di citazione;
- la nullità degli atti istruttori e processuali ex art. 51 c.g.c. per carenza di una notizia di danno specifica e concreta, circostanza che avrebbe tramutato l'attività istruttoria in un controllo generalizzato sulla gestione della società dal quale sarebbe scaturita la pretesa erariale in discussione;
- la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art 87 c.g.c., per la mancata corrispondenza tra invito a dedurre e atto di citazione.

Sotto questo profilo, viene eccepito che, rispetto alle contestazioni formulate nell'invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti, nell'atto di citazione si sarebbe verificata una modifica sostanziale del *petitum* e della *causa petendi*.

Infatti, nella citazione, emessa a conclusione del supplemento di indagini delegate alla Guardia di Finanza, verrebbero prospettati addebiti di responsabilità diversi e fondati su un quadro accusatorio divergente da quello contenuto nell'invito a fornire

deduzioni: infatti, nella domanda giudiziale scompare, come elemento di contestazione, il meccanismo di compensazione tra partite creditorie e debitorie con Roma Capitale, e viene introdotto per la prima volta il tema degli interessi passivi maturati dall'applicazione di clausole contrattuali del contratto di finanziamento con un ampliamento dell'arco temporale di riferimento che arriva a comprendere anche l'anno 2009.

Viene rilevato, inoltre, che, ai sensi del comma 7 dell'art. 67 c.g.c., le suddette modifiche avrebbero reso necessario emettere un nuovo invito a dedurre, considerato che la diversa configurazione della pretesa accusatoria avrebbe comportato anche una modifica nei criteri di attribuzione del danno a ciascuno dei convenuti;

- la prescrizione dell'azione contabile essendo tutti gli atti dai quali sarebbe scaturito il danno contestato di dominio pubblico e, quindi, conosciuti e conoscibili dal 2009.

Tra l'altro, viene evidenziato che la prescrizione può considerarsi maturata sia che si ritenga che le condotte contestate configurino un illecito istantaneo, eventualmente con effetti permanenti, dove la

prescrizione inizia a decorrere dalla prima manifestazione del danno, sia nel caso di illecito permanente, dove la prescrizione comincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa, e cioè, in questo caso, fino alla cessazione della carica di ciascuno dei convenuti.

10.2 Nel merito, tutte le Difese insistono nel contestualizzare l'operazione di ristrutturazione del debito, realizzata con il contestato contratto di finanziamento, resasi necessaria per risanare la critica situazione finanziaria in cui versava XXX sulla quale gravava una pesante situazione debitoria nei confronti banche coinvolte nell'operazione, debito in gran parte dovuto a finanziamenti a breve termine con interessi molto elevati e alla mancata ricapitalizzazione da parte di Roma Capitale.

Secondo le argomentazioni esposte dalle Difese, una rinegoziazione dei rapporti già in essere con gli istituti bancari coinvolti sarebbe risultata necessaria al fine di permettere una rimodulazione del debito esistente e una riduzione degli oneri finan-

ziari, attraverso la trasformazione di un'esposizione a breve in esposizione a medio/lungo termine (confluita nella linea di finanziamento "A"); in questo contesto, anche le linee di credito revolving a breve termine (le linee di finanziamento "B" e "C") si presentavano comunque indispensabili per far fronte all'anticipazione economica dei servizi erogati all'utenza.

Viene quindi evidenziato che tale piano di ristrutturazione del debito pregresso avrebbe prodotto un significativo ridimensionamento degli oneri finanziari gravanti su XXX, come documentalmente provato dai bilanci societari.

Pertanto, è in questo contesto che va esaminato il contestato contratto di finanziamento e l'insieme delle clausole contrattuali dirette a garantire il rispetto degli impegni bancari con i proventi della Società, costituiti esclusivamente dagli incassi dei contratti di servizio e dai proventi della tassa ambientale.

10.3 Alla luce di queste argomentazioni, ad avviso delle Difese, non verrebbe in rilievo un nuovo contratto di finanziamento quanto, piuttosto, una complessa operazione di risanamento della Società che

ha coinvolto tutti gli istituti di credito interessati dal debito gravante su XXX; in questo senso, pertanto, non si sarebbe realizzata una violazione del principio di concorrenza, di matrice eurounitaria e nazionale, per aver affidato la stipulazione di un nuovo contratto di finanziamento, senza di una procedura selettiva, ad un "cartello" di banche predefinite.

10.4 Un'altra argomentazione difensiva comune contesta la concreta possibilità di cambiamento dell'assetto contrattuale attraverso il ricorso alla richiamata clausola 14.17, della quale viene confutata sia l'effettiva valenza novatoria, riconosciuta dalla Procura regionale, sia l'oggettiva sussistenza dei presupposti che ne avrebbero legittimato l'attivazione.

A questo riguardo, viene infatti rilevato che la clausola in argomento fa esclusivo riferimento alla "tutela delle garanzie"; pertanto, al verificarsi dell'evento previsto (vale a dire l'emanazione di una normativa primaria che incidesse sulla disciplina delle garanzie), XXX avrebbe avuto esclusivamente la facoltà di assumere le iniziative previste da tale norma che non avrebbe, quindi, attribuito un diritto

potestativo a modificare o esigere modifiche nell'assetto dell'intero contratto o con riferimento a contenuti che non afferissero alle garanzie.

Viene osservato, inoltre, che non ci sarebbe stata alcuna norma di rango primario che avrebbe potuto costituire il presupposto espresso per l'attivazione, atteso che tale non possa essere considerata la richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009 (antecedente alla conclusione del contratto) che ha riconosciuto la natura tributaria della XXX

Infine, viene rilevato che XXX, per la rilevante esposizione debitoria a cui era esposta e per la completa dipendenza dal suo Socio unico (Roma Capitale), non avrebbe potuto affatto essere considerata un contraente forte, a differenza di quanto ritenuto dall'organo inquirente ed esigere le modifiche ipotizzate dall'Organo inquirente.

10.5 A questo proposito, viene anche evidenziato il ruolo determinante che ha assunto in tutta la vicenda l'Amministrazione capitolina che non solo era a conoscenza, come titolare del controllo analogo sulla società, del sistema di clausole contrattuali oggi contestato, ma che avrebbe contribuito a generare,

negli anni, l'indebitamento nei confronti del sistema bancario: sarebbero stati proprio gli inadempimenti di Roma Capitale e i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti ad XXX a determinare la crisi d'impresa della Società partecipata, costringendola a ricorrere alle linee di finanziamento contestate in questa sede.

Sotto questo profilo, viene richiamata anche la mancata ricapitalizzazione da parte di Roma Capitale che ha impedito alla società partecipata di avere un'immediata liquidità di cassa rendendo ancor più critica l'esposizione debitoria di XXX.

10.6 Le Difese contestano, inoltre, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa sotto il profilo della dimostrazione della condotta illecita, del danno ascritto, dell'elemento soggettivo, ed anche sotto il profilo della mancata prova del nesso eziologico tra le condotte contestate ai convenuti, per i quali viene preso come esclusivo riferimento il periodo di permanenza in carica, e il danno asseritamente cagionato, consistente in interessi bancari che venivano liquidati da XXX nel corso dell'anno di riferimento. A questo riguardo, viene contestato che non sarebbero

illustrate le ragioni per la quali i singoli convenuti sono chiamati a rispondere anche per gli interessi maturati, anteriormente o successivamente alla loro permanenza in carica, con il rischio di configurare una fattispecie di responsabilità oggettiva di posizione.

Viene anche eccepito che le argomentazioni accusatorie comporterebbero un inammissibile sindacato *ex post* delle scelte strettamente imprenditoriali e di opportunità operate nell'ambito di una società di capitali.

10.7 Altra contestazione, comune a tutte le Difese, concerne le modalità con le quali la Guardia di Finanza avrebbe determinato il danno facendo riferimento ad una simulazione del costo di ristrutturazione del debito al 2016 del tutto astratta ed ipotetica, basata su mere supposizioni che non terrebbero in alcun conto del concreto quadro economico, finanziario e societario in cui versava XXX all'epoca dei fatti; *in primis*, l'entità del debito contestato - rispetto al quale anche il tasso di interesse preso a riferimento risulta assolutamente incongruo - e, secondariamente, la contingente situazione economico finanziaria in cui versava la Società, totalmente

dipendente dal suo Socio unico il cui comportamento e le cui inadempienze hanno inciso sulla crisi di liquidità.

A questo riguardo, viene osservato che sia la Guardia di Finanza, sia la Procura regionale non individuano con quali disponibilità economiche la Società, mancando di liquidità di cassa, avrebbe dovuto affrontare l'estinzione anticipata del finanziamento (e dei derivati ad esso collegato) e le banche accettare un nuovo finanziamento a tre anni, delle linee revolving senza nessuna delle garanzie originali.

Tra l'altro, nella stima, non sarebbero stati considerati i costi aggiuntivi che tale rimborso volontario anticipato avrebbe comportato.

10.8 Sempre in ordine al profilo del danno, viene anche contestata la quantificazione del danno ascrivito a ciascun convenuto, che tiene conto degli interessi passivi maturati rispetto ad annualità successive alla cessazione della carica e che vengono ascritti ai singoli convenuti in base al criterio temporale della permanenza nella funzioni, cioè con una quantificazione meramente aritmetica in ragione della durata dell'incarico, senza tener in alcun conto e senza dimostrare l'effettivo concorso causale

nel danno e la diretta riferibilità dello stesso a ciascun convenuto.

10.9 Vanno poi richiamate, in particolare, le posizioni di XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dal XXXXX al XXXXX) nonché quelle dei componenti XXXXXXX nel periodo XXXXXX - XXXXX (XXXXX, XXXXX e XXXXXX) che hanno riportato anche i tentativi da loro esperiti per ottenere un miglioramento delle condizioni di finanziamento e una riduzione dei tassi, senza riuscire in tale intento evidenziando anche che, sotto la XXXXXX XXXXX, si sarebbe registrata una consistente riduzione dell'indebitamento dovuto ad un miglioramento degli incassi XXX

In particolare, le Difese di XXXXXX e dei XXXXXX XXXXXXX e XXXXXX, riportano le iniziative intraprese per ovviare alle criticità finanziarie connesse al contratto di finanziamento del XXXX (incaricare uno studio legale per verificare la complessiva situazione finanziaria della Società, soprattutto con riferimento ai contratti derivati connessi al finanziamento, avviare interlocuzioni con le banche per estinguere le linee di credito "B" e "C", attivarsi in via riservata per ricercare anche nuovi finanziatori, sollecitare Roma capitale per il pagamento dei

corrispettivi), iniziative che sarebbero state condizionate in maniera negativa da una serie di decisioni di Roma Capitale e che hanno fortemente inciso sui rapporti con gli istituti di credito.

Viene evidenziato anche il ruolo determinante che il Collegio sindacale avrebbe assunto nella vicenda non avendo mai rilevato le criticità denunciate dalla Guardia di Finanza.

11. All'udienza del 13.06.2024, il P.M. si riporta all'atto di citazione per le eccezioni ed argomentazioni già avanzate dalle Difese nella fase preprocessuale, soffermandosi sugli elementi di novità, in particolare sull'eccezione di presunta nullità per divergenza tra invito a dedurre a atto di citazione; a questo proposito, osserva che la citazione deve tener conto degli elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni e che quindi non è previsto un rapporto di immodificabilità dei contenuti tra i due atti; respinge poi, l'eccezione di nullità per presunta violazione dei principi di sinteticità e chiarezza in quanto non prevista dal codice e che sembrerebbe, del resto, smentita anche dal corposo materiale difensivo depositato agli atti; precisa che l'integrazione istruttoria avrebbe solo evidenziato

che il meccanismo delle compensazioni, seppur illecito, avrebbe comunque contribuito a contenere un aggravamento del danno.

Il P.M. ribadisce l'illegittimità della genesi del contratto di finanziamento causa degli effetti dannosi permanenti, corrispondenti agli oneri per interessi passivi legati alle linee di finanziamento, effetti che si sono perpetuati stante l'inerzia dei convenuti che non avrebbero attivato la clausola contrattuale che avrebbe potuto modificare il contenuto del contratto; ribadisce l'idoneità della clausola 14.17 a tale fine e conferma la pretesa attorea come argomentata nell'atto di citazione.

Gli Adv.ti Clarizia e Giuffrè, per il convenuto XXXXXX, ricordano la contingenza economica e finanziaria estremamente critica nella quale versava l'XXX nel 2009, ribadiscono la nullità della citazione ex art. 87 c.g.c. e la prescrizione dell'azione contabile, intervenuta ben oltre i cinque anni dalla cessazione dell'incarico da parte del convenuto.

Anche l'Adv. Galletti, per il convenuto XXXXX, insiste per la prescrizione e per il rigetto della pretesa attorea riportandosi alle conclusioni in atti.

L'Adv. Medugno, per i convenuti XXXX, XXXX, XXXXX e

XXXXXXX, ribadisce l'eccezione di scarsa chiarezza dell'atto introduttivo; insiste per la nullità della citazione per la sua diversità rispetto all'invito a dedurre, anche sotto il profilo dell'arco temporale di riferimento; per il resto, si riporta alle conclusioni rassegnate nella memoria.

L'Avv. Terracciano, per il convenuto XXXX, evidenzia l'illogicità di veder contestare interessi passivi maturati in un periodo successivo alla cessazione della carica del convenuto, durante il quale, tra l'altro, XXX avrebbe registrato risultati positivi di bilancio; contesta l'errata presunzione sulla quale si basa l'impianto accusatorio che non illustra il modo con il quale l'XXX avrebbe potuto far fronte al proprio fabbisogno finanziario con risorse proprie.

L'Avv. Petitto, per la convenuta XXXXX, contesta, in particolare, la mancanza di una valutazione circa il concreto apporto causale della convenuta alla fattispecie *de qua* in considerazione dell'effettivo ruolo da questa svolto nell'ambito del Consiglio di amministrazione.

Gli Avv.ti Lattanzi e Zampetti, per i convenuti

XXXXXXX e XXXX, insistono nell'eccezione di prescrizione e di nullità ex art. 87, c.g.c. dell'invito a dedurre, ribadendo che al momento della cessazione della carica verrebbe meno ogni apporto causale al danno contestato.

Gli Avv.ti Donato e Mancuso, per il convento XXXXX, contestano le modalità astratte e presuntive con le quali sarebbe stato determinato il danno contestato, soprattutto con riferimento al tasso di interessi presuntivo preso a riferimento dalla Guardia di Finanza per calcolare l'importo differenziale degli interessi che si sarebbero potuti evitare; contestano, infine, la possibilità di attivare la già citata clausola contrattuale e evidenziano anche l'improbabilità che gli istituti di credito coinvolti, avrebbero accettato delle modifiche all'assetto contrattuale migliorando le condizioni per XXX e riducendo le garanzie a loro favorevoli.

L'Avv. Molino, per il convenuto XXXX, rappresenta la sproporzione tra la durata dell'incarico del convenuto, nell'arco temporale preso a riferimento, e l'importo del danno contestatogli, riportandosi a quanto dedotto in memoria.

L'Avv. Perla, per la convenuta XXXXX, fa presente che

nell'atto di citazione non viene fatto alcun riferimento alle deduzioni prodotte dall'interessata.

L'Avv. Gentile, per il convenuto XXXXXX, richiamato il contesto economico che ha dato luogo alla vicenda, rilevando come il convenuto sia stato l'unico ad attivare il riversamento della XXX e a cercare di modificare il rapporto di XXX con le banche finanziatrici evidenziando, altresì, il ruolo determinante dell'Amministrazione capitolina nella genesi della critica esposizione debitoria della società.

12. Per concomitanti impegni istituzionali del Presidente di questo Collegio, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza odierna dove l'Avv. Gentile deposita la sentenza di assoluzione del XXXXXX emessa nell'ambito del processo penale per i reati di falso in bilancio, connessi alla vicenda in argomento.

L'Avv. Gentile ribadisce inoltre la responsabilità di Roma Capitale nella vicenda e richiama le iniziative intraprese dal convenuto per migliorare le condizioni del finanziamento escludendo la possibilità di realizzare le modifiche contrattuali prospettate dalla Procura regionale.

L'Avv. Venturiello, per il convenuto XXXXXX, ribadisce l'estraneità del convenuto alle condotte contestate evidenziando che, durante il periodo della sua permanenza in carica, è stata operato il riversamento delle imposte e che il ricorso alle linee di credito è diminuito; anche questa Difesa chiede il riconoscimento dell'apporto causale dell'Amministrazione capitolina in qualità di socio unico di XXX.

L'Avv. Luciani, per la convenuta XXXXXX, ribadisce il carattere generico e astratto degli addebiti mossi dalla Procura che porterebbe a configurare una responsabilità oggettiva a carico dei convenuti, in mancanza di una specificazione dell'apporto causale di ciascuno e della necessaria prova dell'elemento soggettivo che avrebbe connotato la condotta dei convenuti.

Il Presidente concede delle brevi repliche al Pubblico Ministero che ribadisce, tra l'altro, la distinzione tra danno istantaneo ad effetto permanente e danno permanente, ipotesi che ricorrerebbe nel caso di specie; le Difese dei convenuti ribadiscono le rispettive prospettazioni e contestazioni alla pretesa attorea.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta

in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Pregiudizialmente, vanno esaminate le eccezioni di nullità proposte dalle parti.

2. Il Collegio ritiene che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost., si possa sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni di trattare previsto dagli artt. 101, comma 2, c.g.c., 102, comma 6, in aderenza alle esigenze di economia processuale e passare ad esaminare direttamente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c., sollevata dalle Difese di tutti convenuti.

2.1 La norma richiamata dispone la nullità della citazione *"qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lett. e) e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni"*.

Con la predetta disposizione è stata codificata un'ipotesi di nullità, già elaborata dalla giurisprudenza contabile precedentemente all'entrata in

vigore del codice di giustizia contabile, quale sanzione processuale conseguente alla difformità tra i fatti esplicitati nell'invito a dedurre e i fatti dedotti nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. e), del medesimo codice che, nell'ambito del contenuto essenziale dell'atto di citazione fa riferimento all'"*esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi costituenti la ragione delle domanda, con le relative conclusioni*".

La scelta del legislatore di introdurre nel codice la già menzionata espressa ipotesi di nullità è stata accompagnata da una valorizzazione della funzione garantista dell'invito a dedurre, nel suo rapporto con l'atto introduttivo del giudizio di responsabilità, quale condizione per consentire all'invitato di esporre le proprie difese (cfr. II App., n. 582/2022).

2.2 Infatti, l'invito a fornire deduzioni, che appartiene ad una fase prodromica all'accertamento della responsabilità e riveste natura preprocessuale con duplice funzione istruttoria e di garanzia, concludendo la fase delle indagini del Procuratore regionale (SS. RR. n. 6/2003/QM), deve contenere gli

elementi essenziali del fatto, della condotta contestata e del contributo causale alla realizzazione del danno contestato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte non si richiede una totale corrispondenza tra invito a dedurre e citazione (I App., n. 88/2023; II App., n. 96/2022) dal momento che *"è assolutamente fisiologico che gli elementi raccolti fino all'emanazione dell'invito a dedurre possano non coincidere, per difetto, con gli elementi disponibili al momento dell'esercizio dell'azione"* (Sez. Veneto, n. 251/2022) proprio perché l'invito a dedurre è preordinato all'arricchimento degli elementi di conoscenza utilizzabili dal Pubblico Ministero per l'assunzione delle determinazioni di competenza.

Infatti, può verificarsi che, successivamente alla notifica dell'invito a dedurre, emergano, alla luce delle deduzioni difensive acquisite, ulteriori elementi di fatto che richiedano conseguenti accertamenti istruttori da parte del Procuratore regionale e che potranno condurre a meglio definire il *thema decidendum*.

2.3 Tuttavia, affinché la funzione di garanzia dell'invito a dedurre non sia compromessa e che il

rapporto di continenza tra i due atti sia rispettato nei termini sopra esposti, è necessario che in entrambi gli atti si rinvenga l'individuazione dei fatti che sono stati assunti come lesivi per l'erario e la richiesta di risarcimento del danno (I App., n. 2/2020).

A questo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che qualora si verifichi una sostanziale modifica del *petitum* e della *causa petendi*, la domanda introduttiva non risulta più riconlegabile all'invito a dedurre avendo travalicato il nucleo essenziale del fatto così come definito nell'invito (I App., n. 258/2023), esorbitando da quel "*grado di correlazione, tale da assicurare la sostanziale omogeneità del nucleo essenziale del petitum e della causa petendi*" (I App., n. 54/2020).

Concludendo, si ritiene quindi possibile che ci siano delle differenze tra invito a dedurre e atto di citazione ma queste devono comunque essere mantenute entro dei limiti ben precisi, individuati nel riferimento al quadro generale della fattispecie dannosa che deve essere rispettato, nella sua essenza tipica, anche nell'atto di citazione in modo che quest'ultima

possa sempre considerarsi ricollegabile alla fattispecie contestata nell'invito.

2.4 Esaminata alla stregua dei suddetti parametri interpretativi, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 87 c.g.c., sollevata dalle Difese dei convenuti, appare fondata.

Questo Collegio ritiene, infatti, che l'atto di citazione viene a contestare agli odierni convenuti un fatto "nuovo" rispetto a quanto dedotto in sede di invito.

2.5 Nell'invito a dedurre, infatti, viene contestato agli amministratori di XXX di non aver garantito il rispetto degli obblighi della società quale agente contabile accettando il meccanismo delle compensazioni tra partite creditorie e debitorie con Roma Capitale, ricorrendo a capitale di terzi per la gestione ordinaria della Società e per garantire i necessari livelli di liquidità della Società stessa.

Nelle contestazioni contenute nell'invito, il ricorso a capitale di terzi si sarebbe potuto evitare attraverso una *"gestione contabile e procedure organizzative semplici e ordinate, regolari rispettose dei precetti della legge inerenti alla riscossione e al riversamento di un tributo, nonché degli obblighi*

e diritti riconducibili ad XXX", con "semplici comportamenti ispirati ai fondamentali canoni di buona amministrazione e regolare gestione del denaro pubblico" (p. 90 invito).

Ed infatti proprio il mancato riversamento del tributo e la modalità con la quale le compensazioni sono state materialmente operate avrebbero determinato il ricorso al capitale di terzi quale ammortizzatore dello *shifting* temporale delle regolarizzazioni "incassi del tributo - liquidazione dei corrispettivi" (p. 91 invito).

2.6 Nell'atto di citazione, invece, agli amministratori di XXX viene contestato di aver consegnato, attraverso l'intreccio delle clausole contrattuali e dei loro effetti giuridici dettagliatamente illustrati nell'atto, la gestione dei flussi finanziari della XXX (tributo pubblico) al pool di banche finanziatrici; questo avrebbe determinato l'inosservanza degli obblighi di riversamento alla Tesoreria dell'agente contabile ma anche la totale perdita di controllo sui reali fabbisogni della società che, in questo modo, non avrebbe più avuto la contezza dei concreti flussi di entrate (proprie e non) ricorrendo in modo sistematico ad attingere a capitali onerosi

per far fronte all'ordinario fabbisogno di gestione della società che, invece, avrebbe potuto trovare risposta interna, senza aggravii, con una corretta condotta da agente contabile non vincolata alle clausole capestro del contratto di finanziamento.

2.7 Le contestazioni contenute nell'invito a dedurre sono tutte concentrate sulla gestione, applicazione e riscossione della XXX per le annualità XXX - XXXX e sul mancato riversamento del tributo: per questo motivo, in questa fase pre-processuale, vengono coinvolti anche i funzionari pubblici di Roma Capitale che hanno attuato i meccanismi di compensazione e non avrebbero garantito, in questo modo, il rispetto da parte di XXX degli obblighi della società come agente contabile.

Successivamente, però, nell'atto di citazione la fattispecie illecita contestata diventa un'altra, in quanto la necessità di ricorrere al capitale oneroso di terzi sarebbe stata dettata non più dal meccanismo dell'omesso riversamento e delle compensazioni (anzi, viene specificato che le compensazioni avrebbero addirittura limitato il danno) ma dall'aver accettato "supinamente" il controverso contratto "capestro" di finanziamento e nel non essersi avvalsi

degli idonei strumenti negoziali che ne avrebbero consentito una modifica in termini più favorevoli per XXX.

Nell'atto di citazione viene, infatti, espressamente riportato che *"ancorché la compensazione tra flussi XXX e corrispettivi del servizio di XXX fosse illecita, anche ai soli fini di cassa, tuttavia ... non ha causalmente determinato il danno contestato da questa Procura e, piuttosto, ha evitato il danno ulteriore che si sarebbe ingenerato a causa dell'ulteriore impiego dei fidi per i riversamenti ... Ne consegue che nessun concorso alla causazione del danno in contestazione è legato alle compensazioni in quanto tali ... in quanto le stesse, pur illegittime ed illecite ... non hanno dato causa al danno contestato da questa Procura, il quale risiede unicamente, e quindi trova esclusiva causa, negli effetti distorsivi determinati dal contratto di finanziamento e dagli effetti finanziari dell'intreccio delle clausole del contratto stesso, siglato nel 2009, e nella mancata modifica di tali effetti nel corso degli anni successivi, nonché nello slittamento temporale della regolarizzazione dei flussi finanziari..."* (pag. 77, citazione).

2.8 Ad ulteriore conferma della modifica della *causa petendi*, va osservato che la posizione dei funzionari dell'Amministrazione capitolina viene archiviata per mancanza del nesso causale (rispetto alla nuova fattispecie che non ha più origine nel meccanismo delle compensazioni o nell'omesso riversamento) mentre il focus dell'azione erariale viene dirottato sul contratto di finanziamento del 2009 e sulle sue conseguenze finanziarie delle quali sono chiamati a rispondere gli odierni convenuti.

A questo riguardo, si fa presente che la posizione del XXXXXXXX viene archiviata non per difetto nel nesso causale, ma per difetto dell'elemento soggettivo, proprio perché valutata in relazione alla nuova fattispecie (in questo caso, al rilascio della lettera di patronage richiesta a garanzia del finanziamento).

2.9 Con riferimento, invece, alla posizione degli amministratori di XXX convenuti in giudizio, mentre nell'invito dedurre, veniva loro contestato di non aver garantito il rispetto degli obblighi di XXX in qualità di agente contabile e di aver accettato il meccanismo della compensazione, facendo riferimento a dei canoni generali ed astratti; nella citazione,

viene loro contestato di aver stipulato il contratto di finanziamento o di non essersi adoperati per modificarlo, azionando una clausola contrattuale alla quale non viene fatto alcun riferimento nell'invito a dedurre, precisando che "l'unica ed esclusiva fonte di danno" è il contratto di finanziamento o, meglio, l'intreccio delle clausole contrattuali stabilito dal pool di banche (che, invece, nell'invito veniva illustrato come un elemento che aveva contribuito a determinare la confusione tra risorse proprie e risorse non proprie) e l'omessa modifica dello stesso attraverso il ricorso alla citata clausola di cui all'art. 14.17.

2.10 Proprio con riferimento a questo aspetto, va osservato che l'invito a dedurre non contiene alcun riferimento alla suddetta clausola, laddove, nell'atto di citazione, la sua doverosa attivazione - che ad avviso della Procura avrebbe potuto cambiare l'assetto contrattuale - costituisce l'argomento principale di imputazione della responsabilità agli amministratori XXX, almeno a quelli succedutisi alla stipulazione del contratto in argomento.

2.11 Va inoltre osservato che, a seguito della modifica della *causa petendi*, è variato anche il *petitum*

essendo stato addebitato solo agli odierni convenuti l'intero importo del danno contestato nell'invito a dedurre, ma sulla base di nuove argomentazioni.

3. Alla luce di quanto argomentato, reputa il Collegio che l'atto di citazione contenga una nuova contestazione che avrebbe dovuto essere oggetto di un ulteriore invito a fornire deduzioni; in mancanza, non può considerarsi rispettata la funzione di garanzia attribuita all'invito.

Infatti, gli elementi essenziali del fatto (non più compensazioni ed omesso riversamento di un tributo pubblico ma stipula di un contratto di finanziamento e mancata attivazione di una clausola contrattuale), la condotta (non più aver acconsentito all'omesso riversamento o alla compensazione, ma aver stipulato l'accordo e non averlo cambiato) il contributo causale alla realizzazione del danno contestato (riferito non più al meccanismo delle compensazioni ma al contratto di finanziamento e alle concrete possibilità di modificarlo) e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (non più mancato rispetto degli obblighi di XXX quale agente contabile ma l'indebita conclusione del contratto e la mancata attivazione della clausola di cui all'art. 14.17)

quali contenuti nell'atto di citazione appaiono diversi da quanto contestato nell'invito a dedurre.

3.1 Il Collegio quindi ritiene che, nel caso di specie, la domanda attorea non risulti collegabile all'invito a dedurre avendo travalicato il nucleo essenziale del fatto così come definito nell'invito e ciò ha comportato una violazione della regola della corrispondenza tra atto di citazione e invito a dedurre.

4. L'eccezione di nullità ai sensi dell'art. 87 c.g.c. va pertanto accolta e, conseguentemente, va dichiarata la nullità dell'atto di citazione.

5. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c. va disposta la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80090** del registro di Segreteria, dichiara la nullità dell'atto di citazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024 e del 18 novembre 2024.

L'estensore

Francesco Maffei

Il Presidente

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 16 gennaio 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente